

Delibera n° 979

Estratto del processo verbale della seduta del
1 luglio 2022

oggetto:

PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE FESR 2014-2020 "INVESTIMENTI A FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE". REVISIONE DEL PIANO FINANZIARIO ANALITICO E DELLA PIANIFICAZIONE FINANZIARIA E DI RISULTATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE DEL PROGRAMMA APPROVATE CON DECISIONE DELLA COMMISSIONE C(2022)1247 DEL 24.02.2022 E DELL'APPROVAZIONE DEL NUOVO REGOLAMENTO REGIONALE DI ATTUAZIONE DEL POR CON DPREG 200/2021.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	presente
Riccardo RICCARDI	Vice Presidente	assente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Tiziana GIBELLI	Assessore	assente
Graziano PIZZIMENTI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	presente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	assente
Barbara ZILLI	Assessore	presente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamato il capo 7 "Principio della sana gestione finanziaria e performance" del Regolamento (UE, EURATOM) 1046/2018 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ed in particolare l'articolo 33 "Performance e principi di economia, efficienza ed efficacia" che declina il suddetto principio di una sana gestione finanziaria secondo i principi di economia, efficienza ed efficacia;

Visto l'Accordo di partenariato 2014-2020 con l'Italia CCI 2014IT16M8PA001, adottato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea 30 ottobre 2014 Ares(2014) n. 3601562, che stabilisce le modalità adottate dall'Italia per provvedere all'allineamento con la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva nonché il mandato specifico di ciascun Fondo SIE secondo gli obiettivi basati sul Trattato dell'Unione Europea, compresa la coesione economica, sociale e territoriale, le modalità per provvedere a un'attuazione efficace dei Fondi SIE, le disposizioni relative al principio di partenariato, e che contiene la sintesi degli approcci integrati allo sviluppo territoriale sulla base dei contenuti dei programmi e le modalità per provvedere a un'attuazione efficiente dei Fondi SIE;

Visto l'articolo 1, comma 240, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014) il quale prevede che "alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento è a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi";

Considerato che, in attuazione del sopra richiamato articolo 1, comma 240, della legge n. 147/2013 e in conformità all'Accordo di Partenariato, la delibera del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) 18 gennaio 2015 n. 10 avente ad oggetto "Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi di cui all'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di Partenariato 2014-20" prevede i criteri di cofinanziamento pubblico nazionale per i programmi operativi regionali e nello specifico, nell'ambito dei Programmi FESR per la categoria di Regioni più sviluppate, cui appartiene anche la Regione Friuli Venezia Giulia, determina una ripartizione del cofinanziamento nazionale tra Stato e Regione corrispondente al 70% di quota statale e al 30% di quella regionale, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi;

Vista la legge regionale 5 giugno 2015 n. 14, recante Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR);

Visto in particolare l'articolo 1, commi 1 e 2, della succitata Legge regionale che, per la gestione finanziaria dei Programmi di cui sopra, prevedono l'istituzione del "Fondo di finanziamento dei programmi regionali cofinanziati dal FESR", di seguito Fondo, con gestione fuori bilancio in cui affluiscono, per ciascun programma, le risorse

assegnate dall'Unione europea in base alla decisione della Commissione europea di approvazione del Programma, le risorse appositamente assegnate dallo Stato al Programma, le risorse proprie che l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a titolo di cofinanziamento regionale del piano finanziario complessivo del Programma, le risorse destinate dalla Regione alla costituzione di un parco progetti, da gestire con le medesime procedure previste per i programmi, finalizzato a garantire un volano finanziario per il pieno utilizzo delle risorse comunitarie e statali assegnate ai Programmi, le ulteriori eventuali somme derivanti da rientri, economie, rimborsi o comunque destinate dalla Regione all'integrazione delle risorse previste dal piano finanziario del Programma;

Visto il Regolamento che disciplina le modalità di gestione e di attuazione del POR FESR 2014-2020 e del PR FESR 2021-2027, approvato con Decreto del Presidente della Regione n.200/Pres. del 6 dicembre 2021, in applicazione a quanto previsto dall'articolo 3 della Legge Regionale 5 giugno 2015 n. 14, e che abroga il precedente Regolamento per l'attuazione del Programma operativo regionale (POR) FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", emanato con decreto del Presidente della Regione 1 luglio 2015, n. 136;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione del 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la decisione della Commissione Europea C(2015) 4814 del 14 luglio 2015 che approva il POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia per il periodo 2014-2020 e le successive decisioni di modifica della Commissione Europea C(2017) 6147 del 14 settembre 2017, C(2018) 6851 del 16 ottobre 2018, C(2020) 2691 del 23 aprile 2020 e C(2020) 8049 del 16 novembre 2020;

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 1575 del 6 agosto 2015, n. 1836 del 29 settembre 2017, n. 2169 del 23 novembre 2018, n. 644 del 30 aprile 2020 e n. 1806 del 27 novembre 2020 con cui si prende atto delle predette Decisioni della Commissione Europea;

Visto il piano finanziario analitico POR e PAR del Programma, approvato con deliberazione della Giunta regionale n.1954 del 9 ottobre 2015, come da ultimo modificata con deliberazione n. 726 del 14 maggio 2021, per complessivi 319.468.376,55 euro, di cui 230.779.184,00 euro di risorse POR (pari al piano di cofinanziamento di cui alla Decisione C(2022 1247) e 88.689.192,55 di risorse aggiuntive regionali PAR;

Vista la DGR n. 1673 del 28 ottobre 2021, che approva in via preliminare una modifica al piano di finanziamento del POR FESR 2014-2020, da proporre al Comitato di Sorveglianza e negoziare con la Commissione, per diminuire il target di spesa da rendicontare alla Commissione Europea di € 20.000.000 sull'asse prioritario 3 "Sostenere la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio in tutti i settori" e aumentare i target di spesa da rendicontare di € 8.000.000 sull'asse prioritario 1 "Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione" e di € 12.000.000 sull'asse prioritario 2 "Promuovere la competitività delle PMI", in funzione della capacità di assorbimento delle risorse finanziarie garantita dai progetti entro le scadenze di realizzazione previste in fase di chiusura del programma, senza pregiudizio per i progetti già ammessi a contributo, che mantengono il finanziamento col complesso delle risorse stanziato sul bilancio regionale a favore del Programma comprensive delle risorse POR e PAR;

Richiamate le premesse della predetta DGR n. 1673/2021 circa l'avanzamento del programma, le condizioni poste per la chiusura del programma, i rischi rilevati nella conclusione delle operazioni finanziate e le soluzioni finanziarie proposte;

Considerato che la modifica proposta di cui alla DGR n. 1673/2021 tiene conto delle disposizioni inerenti la chiusura della programmazione 2014/2020, di cui al Regolamento generale (UE) n. 1303/2013 e relativi regolamenti delegati e di esecuzione e di cui all'articolo 118 del Regolamento generale (UE) n. 1060/2021 che prevedono:

- la rendicontazione di spesa per operazioni completate, ad eccezione dei progetti con importi superiori a 5 Meuro, che possono essere distinti in lotti funzionali e rendicontati anche se non conclusi;
- una rettifica finanziaria qualora non si raggiungano i target finanziari e fisici del programma definiti ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ed in particolare l'avanzamento

non raggiunga il 65% dei target di programma previsti dal "performance framework" per l'asse operativo di riferimento;

Tenuto conto che la modifica proposta di cui alla DGR n. 1673/2021 tiene conto delle indicazioni inerenti la chiusura della programmazione 2014/2020 contenute nella Comunicazione della Commissione Europea (2021/C 417/01) "Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo, del Fondo di coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (2014-2020)", che prevedono la riduzione delle risorse finanziarie qualora non sia rendicontata tutta la spesa prevista, con una flessibilità finanziaria massima di rendicontazione fra assi del 10%;

Rilevato che la modifica proposta con la sopra richiamata DGR n. 1673/2021 prevede un ampliamento della capacità di rendicontazione dell'azione 1.5. pari a 3,36 Meuro e che per garantire detto ampliamento è necessario ricorrere all'utilizzo delle economie del programma;

Vista l'approvazione di suddetta proposta di modifica da parte del Comitato di Sorveglianza, interpellato con procedura scritta n. 26 del 03 novembre 2021 e il successivo negoziato con la Commissione Europea;

Vista la Decisione della Commissione Europea C(2022)1247 del 24.02.2022 che approva la proposta di modifica al "POR Friuli Venezia Giulia FESR" e la ripartizione tra Assi del suo piano di finanziamento, secondo l'allegato II alla Decisione, fermo restando un totale complessivo di 230.779.184,00 euro di risorse destinate al Programma;

Viste la generalità della Giunta regionale n. 441 del 25 marzo 2022 con cui si prende atto della predetta Decisione della Commissione Europea;

Dato atto che la revisione di cui sopra è limitata al piano di finanziamento POR di cui alla Decisione e incide sui limiti di spesa del Programma rimborsabili per ciascun Asse, ma non comporta l'effettivo definanziamento dell'Asse 3 né il rifinanziamento degli Assi 1 e 2 nel piano finanziario analitico di cui alla DGR n.726/2021, i cui stanziamenti POR e PAR per Asse e Attività già impegnati sono mantenuti a copertura finanziaria dei progetti finora ammessi a contributo, ferma restando la possibilità di movimentare le economie e di integrare la dotazione finanziaria del Programma con ulteriori risorse aggiuntive regionali PAR;

Dato atto che tale operazione comporta, come indicato nella DGR n. 1673/2021, un disallineamento tra il piano di finanziamento del Programma di cui alla Decisione della Commissione Europea di approvazione del programma e il piano finanziario analitico del Programma previsto dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento regionale di attuazione sopra richiamato che riporta tutti gli stanziamenti dal bilancio regionale a favore del programma, e che quest'ultimo, per essere conforme al primo, deve garantire col complesso delle risorse POR e PAR la copertura dell'ammontare stabilito dalla Commissione per ciascun Asse prioritario;

Rilevato che la modifica al Programma include anche la variazione dei valori obiettivo di alcuni indicatori di output e di risultato individuati sulla base di una diversa allocazione indicativa di risorse finanziarie a livello di Azione/Attività, come puntualmente indicati nel documento metodologico sugli indicatori di realizzazione e di risultato aggiornato con la modifica del programma stesso;

Considerato che, rispetto al piano finanziario analitico di cui alla DGR n. 726/2021, al fine di garantire il raggiungimento dei obiettivi di realizzazione e di risultato così come previsti con la modifica del programma, è necessario prevedere un incremento delle risorse allocate a favore dell'Attività 1.5.a "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere all'emergenza epidemiologica", da elevare a 6.810.000 euro, rispetto ai a 3.450.000,00 euro attuali (più 3.360.000,00 euro);

Considerato, pertanto che per garantire tale previsione è necessario modificare il piano finanziario analitico del Programma assegnando ulteriori risorse finanziarie pari almeno 3.360.000,00 euro all'Attività 1.5.a;

Rilevato che, nella medesima DGR n. 1673/2021 si evidenzia la necessità di sbloccare quanto prima la sospensione dell'attuazione dei progetti finanziati nell'ambito delle procedure di attivazione in essere dell'asse 3 determinatasi dallo straordinario rincaro dei prezzi delle materie prime, dei semilavorati e delle forniture attraverso il rifinanziamento dei maggiori oneri ricorrendo all'utilizzo di parte delle economie del programma;

Tenuto conto che i commi 2 quinquies, 2 sexes e 2 septies all'articolo 4 della L.R. 14/2015, aggiunti con l'articolo 1 comma 1 della Legge regionale 1/2022, prevedono per gli interventi finanziati nell'ambito della programmazione 2014-2020 sull'asse 3 relativi all'efficientamento energetico non ancora conclusi

- che le maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 potranno trovare copertura nelle eventuali economie contributive del relativo progetto;
- è ammessa la presentazione di varianti in aumento, anche oltre il contributo concesso, in relazione alle maggiori spese derivanti dall'aumento dei costi conseguenti all'emergenza determinata dall'epidemia da COVID-19 nei limiti della dotazione finanziaria residua del Programma;
- la struttura regionale attuatrice competente, sulla base delle indicazioni fornite dalla ADG del Programma tramite proprio decreto n. 646 dd. 30.05.2022, esamina le richieste presentate ai sensi dei commi 2 quinquies e 2 sexies che dovranno essere corredate di una dichiarazione del responsabile unico del procedimento che attesta l'effettiva incapacienza del quadro economico dell'opera e la congruità dei maggiori costi esposti che dovranno essere documentati mediante allegazione dei relativi computi metrici estimativi, compilati con voci redatte sulla base del prezzo regionale del Friuli Venezia Giulia o di altri prezzi di riferimento aggiornati, ovvero dettagliati in apposite analisi dei prezzi, con allegata evidenza della verifica di congruità del soggetto competente;

Visto l'articolo 7 comma 2 del sopra citato Regolamento di attuazione, che prevede che la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente per i Programmi, approva e modifica la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato ed il piano finanziario analitico di ciascun Programma, declinato per Strutture regionali attuatrici e per Organismi intermedi, nonché per procedure di attivazione;

Visto altresì l'articolo 7 comma 4 del Regolamento di attuazione che prevede che la Giunta regionale, con deliberazioni proposte dagli Assessori competenti per materia, approva i bandi e gli inviti con le relative procedure e termini, ferma restando l'assegnazione delle risorse previste dal piano finanziario, al quale i bandi effettuano rinvio;

Ritenuto necessario aggiornare il piano finanziario analitico del Programma, declinandolo oltre che per Asse, Priorità di investimento, Obiettivo specifico, Azione e Attività, Strutture regionali attuatrici e Organismi intermedi, anche per procedure di attivazione, come previsto dall'articolo 7 comma 2 del Regolamento di attuazione;

Dato atto che l'Autorità di Gestione, per ciascuna Attività e Struttura regionale attuatrice/Organismo intermedio, ha effettuato a tal fine la ricognizione puntuale delle risorse POR e PAR che sono già state attivate sulle procedure di attivazione, su proposta degli Assessori competenti in materia, secondo la procedura prevista dal previgente Regolamento di attuazione, e delle risorse non attivate;

Considerato che l'Autorità di gestione, per un impiego ottimale delle risorse assegnate al Programma ha altresì verificato la presenza di economie di risorse sul programma che possono essere utilizzate per garantire la copertura dei fabbisogni;

Rilevato che, in aggiunta al fabbisogno di 3.360.000 euro per il potenziamento dell'Attività 1.5, risultano ulteriori fabbisogni indicativi di risorse:

- € 1.924.266,83 per l'Attività 3.1.a "Riduzione dei consumi di energia primaria negli edifici di edilizia scolastica", di competenza della Direzione centrale infrastrutture e territorio, Servizio edilizia, a copertura dei maggiori costi di realizzazione causati dall'incremento dei prezzi, come da previsto dal sopracitato articolo 4 comma 2 sexies della L.R. 14/2015;
- € 2.196.819,97 per l'Attività 3.1.b, di competenza Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, Servizio tecnologie e investimenti, per l'integrazione del finanziamento di interventi già ammessi a contributo, a copertura dei maggiori costi di realizzazione causati dall'incremento dei prezzi, come da previsto dal sopracitato articolo 4 comma 2 sexies della L.R. 14/2015;
- € 159.320,80 per l'Attività 4.1.a "Attivazione di servizi digitali collegati alle azioni specifiche delle AU – Pordenone" e € 576.213,00 per l'Attività 4.3.a "Azione-pilota volta al miglioramento della qualità della vita e al decongestionamento delle aree urbane", entrambe di competenza della Direzione centrale Attività

produttive, Servizio sviluppo economico locale, per l'integrazione del finanziamento di interventi già ammessi a contributo;

- € 423.917,35 per l'Attività 5.1.a "Attivazione di modalità di reclutamento dedicate per il rafforzamento delle strutture impegnate nella programmazione e gestione degli interventi", di competenza della Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione, Servizio amministrazione personale regionale, per potenziare il piano di rafforzamento amministrativo;

per un importo complessivo di 8.640.537,95 euro;

Rilevata la presenza di economie riprogrammabili attivate sulle procedure delle seguenti Attività del Programma, derivanti da revoche, rinunce e rideterminazioni di contributo come di seguito riportate:

		(Euro)		
Asse	Attività	RISORSE RIPROGRAMMABILI		
		POR	PAR	POR+PAR
1	1.1.A	- 80.630,00	- 104.917,61	- 185.547,61
	1.2.A	- 869.817,43	- 133.701,12	- 1.003.518,55
	1.3.A	- 1.249.380,02	- 389.670,68	- 1.639.050,70
	1.3.B	- 108.479,03	- 16.731,45	- 125.210,48
	1.4.B	- 579.702,45	-	- 579.702,45
Totale		- 2.888.008,93	- 645.020,86	- 3.533.029,79
2	2.1.A	- 553.292,75	- 0,00	- 553.292,75
	2.1.B	- 248.466,64	- 23.247,81	- 271.714,45
	2.2.A	- 599.692,97	-	- 599.692,97
	2.3.A	- 2.915.698,88	- 204.446,18	- 3.120.145,06
	2.3.B	- 818.899,61	- 193.447,10	- 1.012.346,71
	2.3.A - Aree interne	- 33.054,13	- 332.498,24	- 365.552,37
	2.3.B - Aree interne	- 63.170,73	- 48.006,11	- 111.176,84
	2.3.C	- 760.116,73	-	- 760.116,73
Totale		- 5.992.392,44	- 801.645,44	- 6.794.037,88
	3.1.A	- 563.198,66	-	- 563.198,66
Totale		- 563.198,66	-	- 563.198,66
4	4.1.A	- 18.138,89	-	- 18.138,89
	4.2.B	- 682.307,41	-	- 682.307,41
	4.4.A	- 205.982,39	-	- 205.982,39
	4.5.A	- 263.632,31	-	- 263.632,31
Totale		- 1.170.061,00	-	- 1.170.061,00
5	5.2.A	- 229.354,11	- 194.563,24	- 423.917,35
Totale		- 229.354,11	- 194.563,24	- 423.917,35
Totale		- 10.843.015,14	- 1.641.229,54	- 12.484.244,68

Ritenuto, ai sensi del citato l'articolo 7 comma 2 del succitato Regolamento di attuazione, di disattivare tutte le economie dalle rispettive procedure di attivazione, per complessivi 12.484.244,68 euro e di attivarne una parte pari a 8.640.537,95 euro sulle pertinenti procedure di attivazione, per dare copertura ai fabbisogni sopra riportati, modificando la dotazione finanziaria delle procedure interessate secondo il dettaglio per Attività e procedura di attivazione di cui all'allegato n. 1 alla presente deliberazione;

Dato atto che l'eccedenza delle economie rimane non attivata e resta nella disponibilità degli Assi prioritari delle Attività su cui si sono generate le rispettive economie, e che potrà essere riprogrammata in un seguito in caso di ulteriori fabbisogni, anche in favore di altre Attività;

Rilevata, altresì, la presenza di 870,00 euro di economie non attivate nella dotazione finanziaria dell'Attività 2.3.ab, non più necessarie nell'ambito dell'Attività;

Ritenuto di rimettere anche suddetti 870,00 euro nella disponibilità dell'Asse 2, unitamente alle restanti economie;

Ritenuto, sulla base di quanto premesso, di approvare la struttura e il nuovo piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, conseguente alla disattivazione, riprogrammazione e attivazione delle risorse di cui sopra, secondo gli allegati n. 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione;

Dato atto che il piano finanziario analitico del Programma di cui alla presente deliberazione risulta coerente con la Decisione di modifica del Programma, garantendo col complesso delle risorse POR e PAR la copertura del piano di finanziamento di cui all'allegato II della Decisione per ciascun asse prioritario, secondo le quote di cofinanziamento FESR e nazionale, e assicurando in aggiunta delle risorse in overbooking;

Considerato che il Regolamento per l'attuazione del Programma operativo all'articolo 8 prevede la pianificazione delle procedure di attivazione, degli obiettivi di spesa, di realizzazione e di risultato, che l'Autorità di Gestione concorda con le Strutture regionali attuatrici e gli organismi intermedi attraverso la definizione:

- a) di un calendario delle procedure di attivazione;
- b) di un obiettivo minimo annuale di spesa certificabile per ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio;
- c) degli obiettivi intermedi e finali in termini di indicatori di output e risultato per ciascuna Struttura regionale attuatrice e Organismo intermedio;

Considerato che non sono previste procedure di attivazione nel corso del 2022 e 2023 e che non risulta di conseguenza necessario prevedere un aggiornamento del calendario delle procedure di attivazione;

Richiamato l'articolo 86 del Regolamento (UE) 1303/2013 che prevede una procedura di disimpegno finanziario degli importi di un programma non coperti da un prefinanziamento o da una richiesta di pagamento entro un determinato periodo di tempo, comprendendo ogni richiesta di pagamento interamente o parzialmente soggetta a interruzione della scadenza di pagamento o a sospensione dei pagamenti;

Richiamato altresì l'articolo 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, il quale prevede che la Commissione Europea procede al disimpegno della parte dell'importo in un programma operativo che non sia stata utilizzata per il pagamento del prefinanziamento iniziale e annuale e per i pagamenti intermedi entro il 31 dicembre del terzo esercizio finanziario successivo a quello dell'impegno di bilancio o per la quale non sia stata presentata una domanda di pagamento;

Tenuto conto che, ai sensi del succitato articolo 8 del Regolamento nella definizione della pianificazione al fine di una corretta ripartizione dei target di spesa minimo annuale fra gli Organismi di gestione si tiene conto della tipologia e della complessità delle attività finanziate e dell'ammontare delle risorse finanziarie complessivamente gestite;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 2048 del 4 novembre 2016, che ha approvato, in esito ad un'attività di confronto tra l'Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi Intermedi, la pianificazione finanziaria e di risultato ed il calendario di pubblicazione delle procedure di attivazione del Programma;

Viste altresì le deliberazioni della Giunta Regionale n. 980 del 01 giugno 2017, n. 2642 del 28 dicembre 2017 e n.483 del 26 marzo 2021, che hanno aggiornato la pianificazione finanziaria e di risultato ed il calendario trimestrale delle scadenze di approvazione e pubblicazione delle procedure di attivazione del Programma;

Considerato che la revisione del programma approvata con la citata decisione della Commissione C(2022)1247 del 24 febbraio 2022 e la redistribuzione delle economie sopraripartita comportano una revisione dell'allocazione delle risorse finanziarie per azione e una revisione del quadro degli indicatori;

Considerati la struttura e il nuovo piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, conseguente alla disattivazione, riprogrammazione e attivazione delle risorse di cui sopra, secondo gli allegati n. 2, 3, 4 e 5 alla presente deliberazione;

Considerato che l'articolo 22 paragrafo 7 del Regolamento (UE) 1303/2013 prevede, in caso di grave carenza nel raggiungimento dei target finali, l'applicazione di rettifiche finanziarie da parte della Commissione Europea;

Ritenuto pertanto necessario garantire il raggiungimento dei target finanziari e di realizzazione a chiusura della programmazione;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra, di aggiornare la pianificazione dei target finanziari del programma secondo il nuovo piano finanziario del Programma;

Ritenuto altresì necessario adeguare la pianificazione di risultato all'aggiornamento degli indicatori e dei relativi target di realizzazione finali del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione di cui agli articoli 20, 21 e 22 del Reg. (UE) 1303/2013, effettuati contestualmente alle predette modifiche al programma;

Considerato che le risorse del Piano aggiuntivo regionale (PAR) sono utilizzate e rendicontate nell'ambito delle medesime procedure previste per il programma e raggiungono quasi il 40% delle risorse del Piano finanziario del POR FESR 2014-2020;

Ritenuto opportuno, nella definizione dei target finanziari, tenere in considerazione anche le risorse del Piano aggiuntivo regionale (PAR) in qualità di "overbooking" a garanzia del raggiungimento dei target di spesa;

Ritenuto pertanto utile considerare, come target complessivo di spesa finale, il raggiungimento del 90% del budget comprensivo di POR e PAR assegnato o, in alternativa, dei valori condivisi con le Strutture regionali attuatrici e gli Organismi intermedi che garantiscano il pieno raggiungimento degli obiettivi posti dal programma sia in termini finanziari che fisici;

Dato atto che le modifiche del piano finanziario analitico per procedura di attivazione e la revisione della pianificazione finanziaria e di risultato di cui all'articolo 8 del regolamento regionale di attuazione proposte con la presente Deliberazione sono state condivise tra l'Autorità di Gestione, le Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi Intermedi; in particolare le proposte sono state inviate con nota dell'Autorità di Gestione prot. 7021 in data 20 giugno 2022, illustrate in apposito incontro il giorno 23 giugno 2022; tutte le proposte di revisione richieste dalle Strutture Regionali Attuatrici e gli Organismi Intermedi entro la scadenza del 27 giugno sono state recepite;

Ritenuto opportuno che la Giunta regionale si riservi la facoltà di rideterminare la ripartizione delle risorse finanziarie POR e PAR fra le Azioni, Attività, Linee di intervento e procedure di attivazione, in relazione alla necessità di garantire una sana gestione finanziaria del programma e rispettare i target di spesa previsti dagli artt. 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013, in conformità con il piano di finanziamento di cui alla Decisione di approvazione del Programma;

Su proposta dell'Assessore regionale alle finanze

La Giunta regionale all'unanimità

Delibera

Per le motivazioni in premessa:

1. di modificare la dotazione finanziaria delle procedure di attivazione del Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020 "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", a partire da quella attuale, operando le disattivazioni e le attivazioni di risorse secondo quanto riportato nell'allegato n. 1 parte integrante alla presente deliberazione;
2. di confermare la struttura del Programma secondo l'allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di approvare il nuovo Piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, conseguente alle modifiche di cui al punto 1, secondo l'allegato 3, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma POR e PAR, con la ripartizione della spesa pubblica totale nelle tre quote di partecipazione - FESR 50%, Stato 35%, Regione 15% - secondo l'allegato 4, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
5. di approvare il nuovo piano finanziario analitico del Programma per procedura di attivazione con evidenza delle economie per asse e con la distinzione fra risorse POR e PAR, secondo l'allegato n. 5, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

6. di dare atto della conformità del presente piano finanziario analitico rispetto al piano di finanziamento di cui alla Decisione di approvazione del POR secondo quanto riportato nell'allegato 6, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
7. di approvare l'aggiornamento della pianificazione finanziaria e di risultato del POR FESR 2014-2020, secondo l'Allegato 7 alla presente deliberazione;
8. di riservarsi le opportune modifiche al piano finanziario analitico del Programma e alla pianificazione finanziaria e di risultato in relazione a specifiche esigenze di attuazione, alla riassegnazione tempestiva delle economie, o alle modifiche al Programma, tenendo conto della necessità di garantire una sana gestione finanziaria e di rispettare i target di spesa e di realizzazione previsti dagli artt. 20, 21, 22, 86 e 136 del Regolamento (UE) 1303/2013;
9. di pubblicare la presente deliberazione sul BUR.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE